



COMUNE DI SCILLA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 84 DEL 18/10/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI

GIUNTA COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione Regolamento per il servizio di autonoleggio con conducente
----------	---

L'anno **duemilaventitre** addì 18 del mese di **Ottobre** alle ore 15.00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle seguenti persone:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Antonia Maria Grazia Surace	Commissario	X	
Antonella Regio	Commissario	X	
Carla Fragomeni	Commissario	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonia Criaco

Il Presidente della Commissione straordinaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, riportati in calce, come di seguito discriminati:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA**, ha espresso parere **FAVOREVOLE**
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE**, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso:

- che il Regolamento per il servizio di autonoleggio con conducente rappresenta uno strumento di vitale importanza per la regolamentazione della vita cittadina, in particolare in un contesto urbanistico particolarmente complesso dal punto di vista della viabilità cittadina;
- che l'opportunità di munirsi della suddetta normazione regolamentare promana, oltre che da uno specifico obbligo legislativo, dalla ineludibile necessità di adeguare l'esercizio delle predette attività di noleggio alla legislazione nazionale in materia, garantendo il conseguimento delle licenze tramite pubblica selezione.
- che il Comune di Scilla, a spiccata vocazione turistica, risulta particolarmente appetibile agli operatori del settore e ad oggi risulta privo di apposita regolamentazione in materia. Ciò comporta un vulnus normativo oltre che una deminutio della potestà regolamentare dell'Ente, particolarmente grave attese le premesse come sopra esposte;
- appare doveroso pertanto, alla luce delle su esposte considerazioni, procedere all'approvazione dell'allegato regolamento redatto dal Servizio Vigilanza e Polizia Locale.
- visto il D. Lgs 267/00, Testo unico ordinamento enti locali;
- visto il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo Codice della Strada) ;
- visto il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1995;
- vista la Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 in materia di autonoleggio con conducente;
- vista la Legge 689/81 in materia di depenalizzazione e disciplina del procedimento sanzionatorio amministrativo;
- vista la Legge 65/86, Legge quadro sulla Polizia Municipale;
- visto il D.P.R. 616/77 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che l'allegato regolamento, composto da n. 35 articoli, è stato redatto dal servizio di vigilanza, ed è conforme alle normative di legge vigente, oltre che alla normazione secondaria in materia;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare l'allegato I "**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**", in allegato sub A alla presente proposta di deliberazione, del quale si attesta sin d'ora la regolarità tecnica;
2. di dare esplicitamente atto che l'autorità ex art. 17 della Legge 689/81 è il Comune di Scilla, in persona del Responsabile del Servizio *ratione materiae*;
3. di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della Giunta Comunale

Tanto premesso


Considerato necessario provvedere in merito;

Vista la proposta del Comandante della Polizia Locale ;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Tuel


267/2000;

Con voti unanimi, legalmente espressi




COMUNE DI SCILLA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO
CALABRIA

REGOLAMENTO PER IL
SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO
CON CONDUCENTE




INDICE

- ART.1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO;
- ART.2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO;
- ART.2 DETERMINAZIONE DEL NUMERO E TIPO DI VEICOLI DESTINARI AL SERVIZIO;
- ART.4 MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO;
- ART.5 ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA;
- ART.6 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO;
- ART.7 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO;
- ART.8 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI;
- ART.9 CONTENUTI DEL BANDO;
- ART.10 COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI;
- ART.11 ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO;
- ART.12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
- ART.13 MATERIE DI ESAME
- ART.14 ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE
- ART.15 TITOLI DI PREFERENZA;
- ART.16 INIZIO DEL SERVIZIO;
- ART.17 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE;
- ART.18 SERVIZIO DI NOLEGGIO PER ILTRASPORTO PROMISCUO PER TRASPORTI SPECIFICI
DI PERSONE;
- ART.19 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO;
- ART.20 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO;
- ART.21 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
- ART.22 IDONEITA' DEI MEZZI;
- ART.23 TARIFFE;
- ART.24 TRASPORTO BAGAGLI ED ANIMALI;
- ART.25 FORZA PUBBLICA;
- ART.26 DIFFIDA;
- ART.27 SANZIONI;
- ART.28 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE;
- ART.29 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE;
- ART.30 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO;
- ART.31 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE;
- ART.32 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI;
- ART.33 AUTORIZZAZIONI PREESISTENTI; REGOLARIZZAZIONI;
- ART.34 ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI;



ART.35 ENTRATA IN VIGORE.



Art. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relativi agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare ai servizi di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natanti e veicoli a trazione animale di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 in seguito denominato servizio N.C.C..

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- h) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c) dal D.Lg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- c) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- g) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinati dal presente regolamento.

Art. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.


L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3

DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

Il numero ed il tipo dei veicoli destinati al servizio N.C.C. sono stabiliti in:

- N° 15 (quindici) autovetture per trasporto promiscuo persone e cose;
- N° 5 (cinque) autobus per trasporto promiscuo persone e cose;
- N° 15 (quindici) motocarozzette per trasporto promiscuo persone e cose,



N°20 (venti) natanti per trasporto promiscuo persone e cose;

N° 1 (una) autoambulanze;

Le autovetture debbono possedere le seguenti caratteristiche:

Potenzialità motore non inferiore a 9 HP;

Numero posti quattro escluso l'autista;

Marmitta catalitica o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti ai sensi del D.M.572/92;

Carrozzeria coperta in ottime condizioni con serratura bene assicurata;

Gli autobus debbono avere le seguenti caratteristiche:

Potenzialità motore non inferiore a 23 HP ;

Numero posti superiore a nove;

Carrozzeria in ottime condizioni con serratura bene assicurata;

Le motocarrozette debbono avere le seguenti caratteristiche:

Potenzialità motore non inferiore a 200 cc;

Numero posti non superiore a quattro escluso l'autista;

Carrozzeria in ottime condizioni.

I natanti debbono essere in regola per le norme previste dal Codice della Navigazione;

L'autoambulanza deve essere in regola per come previsto dal successivo art. 18 con le leggi sanitarie e col nuovo codice della strada.

Art. 4

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15-01-1992, n. 21.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 21/92.


E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati dal citato art. 7 della L. n. 21/92 e rientrare in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L' esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il



nome e lo stemma del comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

L'ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "noleggjo" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92 per come previsto dal successivo art. 8 del presente regolamento.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 5

ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA

Nei casi di necessità accertati dal Responsabile del Settore, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del Settore medesimo.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C..

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Si stabiliscono inoltre come località di stazionamento dei motoveicoli, delle autovetture e delle motocarrozze adibite al servizio di noleggjo con conducente le seguenti piazze:

Piazza San Rocco;

Piazza Matrice;

Piazzale Stazione ferroviaria;

Area Parcheggio campo sportivo;

Via Annunziata zona varco ZTL;

Parcheggio antistante Belvedere dei faraglioni (porto);

Area antistante Stazione ferroviaria Favazzina;

Via Roma-angolo via Provinciale Solano;


Piazza San Gaetano - Melia

Art. 6

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.



Art. 7

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C., le persone fisiche italiane o appartenenti agli Stati della Comunità Europea.

Art. 8

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e colloquio ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti (l'iscrizione nel ruolo dei conducenti sarà obbligatoria solo a decorrere dalla effettiva istituzione dello stesso ruolo da parte della Regione art. 6 comma 4 legge 11/92) per il cui rilascio del certificato è competente la Camera di Commercio.


Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate. Il concorso deve essere indetto entro 120 giorni dal momento che si sono resi disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Art. 9

CONTENUTI DEL BANDO

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per la valutazione delle domande presentate.



Art. 10

COMMISSIONI DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

La Commissione di concorso nominata secondo le norme legislative e regolamentari è composta da 3 membri esperti del settore fra cui il Responsabile del Settore interessato che la presiede.


La Commissione di cui al presente articolo dura in carica quattro anni.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale dell'area degli Istruttori, designato dal Responsabile del Settore interessato.

Art. 11

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO

La Commissione fissa la data dell'esame, individua i criteri di valutazione dei titoli secondo quanto previsto dal Bando. In sede di colloquio ogni commissario dispone di dieci punti. Al colloquio e alle relative valutazioni debbono esser presenti tutti i commissari a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. La Commissione può essere integrata con esperti di cultura e tradizioni locali e conoscitori delle lingue.



Art. 12

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate nei modi e nei termini previsti dal bando e dovranno essere autocertificati, ai sensi della normativa vigente, i seguenti requisiti:

- a. iscrizione al ruolo conducenti tenuto dalla Camera di Commercio;
- b. eventuali titoli di preferenze in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
- c. essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- d. di essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camere di Commercio;
- e. essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale é rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- f. titolarità della sede o, in ogni modo, della disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
- g. di non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

Sono ostativi al rilascio dell'autorizzazione le seguenti condizioni:

1. l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
2. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1963, n. 575; 13 dicembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 esuccessive integrazioni e modifiche;
3. l'esser incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
4. l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

Art.13.

MATERIE DI ESAME

Le materie di esame per l'assegnazione dell'autorizzazione riguardano:

- conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi storici del Comune;
- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione;

Il candidato può decidere altresì di sottoporsi a prova facoltativa per l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera comunitaria. A tal fine nella domanda di ammissione dovrà essere dichiarata la lingua prescelta.



Art. 14

ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

L'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni nei limiti dei posti disponibili.
La graduatoria redatta dalla Commissione ha validità di tre anni. I posti in organico che durante la vigenza della stessa si rendessero vacanti dovranno essere coperti per scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento.

ART. 15

TITOLI DI PREFERENZA

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio in qualità di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere in possesso di altra licenza di N.C.C. dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purchè esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- la minore età.

Art. 16

INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente avviare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 17



TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente Ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della L. 21 /92, é autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento dalle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone minori di età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo (per come previsto dall'art 8 del presente regolamento), per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono essere trasferite ad altri soggetti per atti tra vivi e a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono produrre istanza al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.


Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita alcuna autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito al trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

ART.18

SERVIZIO DI NOLEGGIO PER IL TRASPORTO PROMISCUO PER TRASPORTI SPECIFICI DI PERSONE

Gli autoveicoli, le motocarrozette ed i natanti per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, quando possono essere utilizzati in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, debbono formare oggetto di autorizzazione di noleggio con conducente. La pianta organica riferita a detti veicoli di cui al precedente art. 3 è determinata tenendo conto delle esigenze particolari dell'utenza che richiede tali servizi.

Per il servizio di autoambulanze offerto da privati al di fuori di enti o associazioni che perseguono scopi sanitari, assistenziali, volontaristici, sociali e aziendali, si deve tener conto delle esigenze delle associazioni. Tale servizio, ad esclusione di quelli appartenenti ad unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, soggetti ad alcune autorizzazioni per noleggio, deve



farsi rientrare tra quelli ad uso di terzi e pertanto disciplinato dal presente regolamento e dell'art. 85 del nuovo Codice della Strada.

L'autorizzazione per il servizio di autoambulanze è rilasciata dal Sindaco in relazione alla sede di stazionamento nel territorio comunale e non in relazione alla sede legale del soggetto richiedente.

Il Responsabile del Settore, al momento del rilascio dell'autorizzazione e, secondo i casi, successivamente, dovrà verificare, tramite il servizio di Igiene Pubblica,



che sussistano i requisiti e le condizioni vigenti stabilite dall'Autorità sanitaria competente per il trasporto degli infermi quali:

- a) il servizio di trasporto deve essere coordinato da un Direttore Sanitario che ne è il diretto responsabile;
- b) durante il trasporto degli infermi e feriti devono essere contemporaneamente presenti nelle autoambulanze due operatori, compreso l'autista, di cui almeno uno individuato dalla Direzione Sanitaria in relazione agli specifici compiti assistenziali da svolgere in occasione dell'intervento richiesto;
- c) ciascun automezzo, in regola con le norme stabilite dai competenti dicasteri per le ambulanze, deve essere sottoposto a periodiche disinfezioni ordinarie, almeno mensili, e straordinarie dopo il trasporto di malati infettivi - contagiosi;
- d) qualunque modifica riguardante la Direzione Sanitaria, il personale, gli automezzi e le relative attrezzature, deve essere comunicata all'Autorità sanitaria locale per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- e) il trasferimento di degenti ricoverati deve di norma essere effettuato con autoambulanze e personale in possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalle competenti autorità sanitarie.

Lo stazionamento delle autoambulanze disciplinate dal presente articolo può avvenire anche in luogo diverso da quello indicato nell'autorizzazione, in occasione di manifestazioni ed alta presenza di persone oppure in luoghi ove risulta facilitata la chiamata e l'uso da parte degli utenti (ospedali, case di cura o di riposo, ecc.) previa specifica autorizzazione del competente ufficio comunale.


In relazione alle ulteriori autorizzazioni sanitarie prescritte per le autoambulanze valgono le norme legislative, regolamentari e tecniche delle leggi statali e regionali in materia.

Art. 19

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del mezzo;
 - h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirla a chi ne abbia interesse.
- E' fatto divieto di:
- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;



- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 20

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 21

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali attrezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di N. C. C. é obbligatoria nei limiti previsti dalla Legge.


I veicoli in servizio di N. C. C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dalle norme vigenti.

Art. 22

IDONEITA' DEI MEZZI

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, l'Organo o l'Ufficio comunale competente stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale é tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione.



In mancanza, il competente organo comunale, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 23

TARIFFE DEL SERVIZIO

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati dal Ministero dei Trasporti.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con N.C.C. ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore.

Art. 24

TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

E' fatto obbligo di trasporto di bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 25

FORZA PUBBLICA

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.


L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

ART. 26

DIFFIDA

Il Responsabile del Settore diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso od un valido sostituto:

- a) non conservi nel veicolo i documenti che legittimano l'attività;
- h) non eserciti con regolarità il servizio;



- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;
- Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 27

SANZIONI

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento non previste dal Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 106 e 110 del R. D. 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 516,00 per la violazione del comma 6° dell'art. 4, dell'art. 19; del 3° comma dell'art. 21;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 516,00 per la violazione del 1° e dell'ultimo comma dell'art. 4, del 1° comma dell'art. 21, dell'art. 23;


La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Responsabile del Settore, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Art. 28

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Settore, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;



- g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art. 29

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Settore dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:


- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale.
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 28;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 17;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e immotivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
- i) nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del Settore dispone la revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12. Qualora venga accertato il venir meno, anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del Settore provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente.

Art. 30

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono avviati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice della Strada ovvero a seguito di atti ispettivi degli organi comunali competenti. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, che può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.



Il Responsabile del Settore, all'esito dell'istruttoria, dispone l'archiviazione del procedimento o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C..

Art. 31

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Settore dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato avvio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 17;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni,
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32

IRROGAZIONI DELLE SANZIONI


Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

ART. 33

AUTORIZZAZIONI PREESISTENTI; REGOLARIZZAZIONI.

Coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento già esercitano con regolare



licenza una delle attività previste di N.C.C., dovranno adeguare la stessa alle norme del presente regolamento.

Art. 34

ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono tacitamente abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune in materia.

Art. 35

ENTRATA IN VIGORE .

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N° 84 DEL 18/10/2023

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE
 CONSIGLIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.TO Dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace

F.TO Dott.ssa Carla Fragomeni

F.TO Dott.ssa Antonella Regio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Antonia Criaco

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa Annunziata Barbara Latella

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

F.to dott. Giovanni Pittari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo on line ai sensi della legge n°69 del 18.06.2009 art.32 del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lvo n°267/2000)
Scilla, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Antonia Criaco

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Antonia Criaco

- La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Scilla, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs n°267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 134 dello stesso D.Lgs n°267/2000.

Scilla, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Antonia Criaco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Scilla, 18-10-23

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Antonia Criaco

